

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE FMI

Il Consiglio Federale in via esclusiva:

- Realizza i fini istituzionali, provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale, definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione e vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- Indica l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;
- Delibera ed approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno ed il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Elege fra i suoi membri due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- Nomina i componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale e degli Organi di Giustizia, secondo quanto previsto ai successivi artt. 25 bis, 25 ter, 27, 29 e 29 ter;
- Emanando il Regolamento Organico Federale, il Regolamento di Giustizia, e ne cura le eventuali modifiche, che diventeranno esecutive solo dopo l'approvazione da parte del CONI;
- Emanando il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- Delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
- Delibera sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa dei Licenziati, sulla prevenzione e repressione del doping;
- Nomina i Delegati Regionali e ne dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
- Nomina i Delegati Provinciali e dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;

- Delibera lo scioglimento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di costatata impossibilità di funzionamento e nomina un Commissario il quale, nei 60 giorni successivi, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione delle Strutture Territoriali;
- Ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della Federazione sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- Emanava le disposizioni di attuazione del tesseramento e fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
- Emanava i Regolamenti Tecnici e Sportivi Federali e ne cura le eventuali modifiche;
- Delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;
- Nomina i Commissari di Gara, gli Ufficiali Esecutivi, i Tecnici Federali, gli Istruttori di Guida Sicura e tutti gli appartenenti di qualifiche che prevedano l'iscrizione ad un Albo federale;
- Esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- Fissa i criteri per il conferimento di incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale, determinandone il compenso e la durata massimi;
- Approva le modalità di svolgimento dell'attività agonistica federale; stabilisce i criteri per l'inquadramento del personale federale.